

STATUTO dell'ASSOCIAZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI E LA SOLIDARIETA'
“AUSER REGIONALE DELL' EMILIA ROMAGNA”

con sede in Bologna – Via G. Marconi, 69

approvato dall'Assemblea Straordinaria dei soci in data 12 gennaio 2012

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1

Denominazione

1. L'Auser Regionale dell' Emilia - Romagna - Associazione per l'Autogestione dei servizi e la solidarietà è associazione senza fini di lucro. Opera nel settore della promozione sociale ed è articolazione organizzativa regionale di Auser Nazionale, associazione questa iscritta al n. 40 del Registro Nazionale della Promozione Sociale di cui alla legge 383/2000 e riconosciuta quale Ente Nazionale con finalità assistenziali con Decreto del Ministero dell' Interno n. 599/CL1933.12000.A(118) del 28/07/1995.
2. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2

Finalità

1. L'Auser Regionale dell' Emilia Romagna promuove, indirizza e coordina attività di volontariato, di solidarietà, di educazione degli adulti, di socializzazione delle Auser Territoriali della propria Regione, ispirandosi alla Carta dei Valori Auser.
2. Per il conseguimento dei fini istituzionali l' Associazione si avvale prevalentemente di prestazioni volontarie dei propri associati, con il rimborso delle spese sostenute nell' espletamento delle attività.
3. Per la realizzazione dei programmi di volontariato e di promozione sociale, promuove la costituzione della Associazione Auser Volontariato Emilia Romagna e, se necessario, della Federazione regionale delle Associazioni Auser Insieme, operanti nell'ambito delle leggi di riferimento (n. 266/91 e n. 383/2000 e successive modificazioni). Le associazioni aderenti sono impegnate a sostenere economicamente le attività progettuali, in particolare di volontariato, secondo le modalità stabilite in apposite disposizioni, in una logica di solidarietà interna fra tutte le associazioni Auser, di sostegno alle più deboli dal lato delle risorse.
4. L'Auser Regionale dell' Emilia Romagna riconosce i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana, nata dalla Resistenza, come un tratto essenziale della propria identità ed è costituita in ossequio a quanto previsto dagli artt.36 e seguenti del Codice Civile.
5. L'Auser è impegnata ad operare per la pace nella giustizia, a sostegno della legalità internazionale e per il rafforzamento della rappresentatività e autorità dell'ONU e, congiuntamente, per l'avvio di un nuovo modello di sviluppo sociale ed economico globalmente sostenibile ed estensibile. L'Auser Regionale dell' Emilia Romagna è altresì impegnata nel rafforzamento dell'Unione Europea quale soggetto unitario federale, con una

forte dimensione sociale e a tale fine contribuisce alla definizione della legislazione sociale europea, all' integrazione europea e al ripudio di ogni forma di razzismo, di integralismo religioso, della pena di morte e di ogni forma di violenza.

6. L'Auser Regionale dell' Emilia Romagna svolge sulla base di progetti propri o concordati con altri, come definito al successivo art. 4, e in rapporto sinergico con i servizi pubblici, attività a favore delle persone e delle loro reti di relazione, a partire da quelle che sono in stato di maggior disagio, senza discriminazione di età, genere, razza, cultura, religione, cittadinanza; ne promuove e sostiene, anche sul piano formativo, l'autorganizzazione e il mutuo aiuto. Favorisce i processi di formazione sociale di una domanda competente sia di servizi che di beni e di costruzione di reti comunitarie. Promuove la solidarietà e la giustizia sociale e sostiene il volontariato, l'educazione permanente, il comunitarismo solidale e aperto come fondamento di una cittadinanza attiva e responsabile.
7. In ragione di tutti i principi a cui si ispira, l'Auser Regionale Emilia - Romagna persegue esclusivamente finalità di utilità sociale con la sola eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, mediante lo svolgimento di attività a favore degli associati come pure di terzi, senza scopo di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità dei soggetti interessati , ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza di tutti gli aderenti.
8. L'Auser Regionale dell' Emilia Romagna, svolge attività nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della tutela dei disabili e dei migranti, della beneficenza, dell'istruzione, della formazione, della promozione pratica dello sport dilettantistico, della tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e storico (DLGS 29/10/99 n. 490), ivi comprese le biblioteche ed i beni di cui al DPR 1409/63, della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, anche nell'ambito di protezione civile, della promozione della cultura e dell'arte, del turismo sociale, della tutela dei diritti civili, della solidarietà e cooperazione internazionale.
9. Nello svolgimento di queste attività, l' Associazione si propone il compito specifico di orientare e valorizzare le disponibilità e le competenze delle persone anziane come una opportunità e una risorsa per la società, per un suo rinnovato rapporto con le istituzioni, per la tutela, la diffusione, lo sviluppo dei diritti, per lo sviluppo di nuove comunità solidali e aperte.
10. L'Auser si propone in questo quadro di promuovere e favorire le relazioni intergenerazionali, di diffondere la cultura della legalità e della lotta alla mafia ed ad ogni altra forma di criminalità.
11. In ragione di tutti i principi a cui si ispira, l'Auser Regionale dell' Emilia Romagna persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, col divieto di svolgere attività diverse da quelle indicate nei punti precedenti, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 3

Compiti

1. L'Auser Regionale dell' Emilia Romagna è articolazione organizzativa dell'Auser Nazionale svolgendo le seguenti funzioni:
 - Deliberare sulle iscrizioni all' Auser;
 - Ricevere le domande delle associazioni che intendono affiliarsi all'Auser
 - Indirizzare ed organizzare l'attività sociale degli iscritti ed i rinnovi congressuali, sulla base delle proprie disposizioni esecutive in coerenza con quelle dell'Auser Nazionale;
 - Rappresentare l'Auser a livello regionale;
 - Dirigere e gestire, anche sulla base delle direttive dell'Auser Nazionale, programmi, progetti e servizi funzionali alla conduzione associativa a livello regionale;
 - Coordinare le attività delle associazioni Territoriali della regione e delle Affiliate.
 - L' Auser Regionale dell' Emilia Romagna è centro regolatore delle Associazioni Auser Territoriali ed Affiliate della Regione.

2. L'Auser Regionale dell' Emilia Romagna, adotta un proprio statuto in coerenza con lo statuto nazionale e in ottemperanza alle leggi nazionali e regionali. Pur essendo funzionalmente coordinata dall'Auser Nazionale è strutturalmente autonoma dal punto di vista gestionale, organizzativo e patrimoniale ed è titolare di una distinta responsabilità di gestione.

Art. 4

Rapporti di collaborazione

1. Per l'attuazione delle proprie finalità e dei propri programmi e in stretta coerenza con essi, l'Auser Territoriale può istituire rapporti di collaborazione, anche in forma di convenzione, con altre associazioni ed enti pubblici e privati. Può promuovere e partecipare alla costituzione di fondazioni, centri studi, istituti culturali e scientifici, associazioni, federazioni o confederazioni.
2. Per il perseguimento dei fini istituzionali, l'associazione pur avvalendosi prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, può in caso di necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 5

Sede

1. L'Auser Regionale dell' Emilia Romagna ha sede legale in Bologna (BO) via Guglielmo Marconi n. 69.
2. Il trasferimento della sede legale all'interno del Comune di Bologna non costituisce variazione del presente statuto.

Art. 6

Fonti di disciplina

1. L'Auser Regionale dell' Emilia Romagna opera nel rispetto delle leggi vigenti ed è disciplinata dal presente statuto, dai regolamenti, da disposizioni esecutive interne e, per quanto in questi non previsto e se ed in quanto compatibili, dallo statuto, dai relativi regolamenti e dalle disposizioni esecutive interne di Auser Nazionale.

TITOLO II

Soci

Art. 7

Iscrizione

1. L'Auser è associazione di persone. Il socio è fonte della sua legittimazione.
2. L'iscrizione all'Auser è aperta a tutte le persone fisiche che condividano gli scopi del presente Statuto e che intendano contribuire con la propria attività a realizzarne le finalità. L'iscrizione è incompatibile con l'appartenenza ad associazioni segrete. Il numero dei soci è illimitato.
3. Coloro che desiderano essere ammessi a far parte dell'Auser devono presentarne richiesta sottoscrivendo una apposita domanda all'Auser anche per il tramite delle associazioni affiliate.

4. Decorsi 30 giorni dalla presentazione della domanda, senza rilievi da parte del Comitato Direttivo dell'Auser, la domanda medesima si intende accolta.
5. Le domande di ammissione possono essere respinte solo con deliberazione motivata del comitato direttivo dell'Auser, sentito il presidente dell'Associazione presso la quale il socio opererebbe in caso di ammissione.
6. L'accettazione comporta l'iscrizione all'Auser Nazionale.

Art. 8

Diritti ed obblighi dei soci

1. Attraverso le Auser Territoriali l'iscritto svolge la propria attività associativa ed elegge i propri rappresentanti dell'Auser.
2. I soci dell'Auser, ai fini della concreta realizzazione delle attività statutarie, afferiscono all'Auser Volontariato ovvero all'Auser Insieme, se costituita, secondo l'area di intervento prevalente da essi prescelta e beneficiano dei servizi complessivamente offerti da Auser su tutto il territorio nazionale.
3. I soci sono tenuti a pagare i contributi annuali secondo le modalità fissate dal Comitato Direttivo Nazionale dell'Auser ed a prestare, nei limiti delle loro possibilità, la propria opera per il conseguimento degli scopi sociali dell'Auser e delle associazioni affiliate.
4. Il contributo associativo è intransmissibile e non è rivalutabile.
5. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto e delle modalità associative ed è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Tutti i soci hanno gli stessi diritti e doveri.
6. I soci dell'Auser Territoriale maggiori di età hanno diritto a:
 - Eleggere gli organi direttivi e di garanzia dell'Auser e delle associazioni affiliate secondo le norme vigenti, ed essere eletti nelle stesse;
 - Approvare lo Statuto e le sue eventuali modifiche;
 - Promuovere ed organizzare attività corrispondenti alle finalità ed ai principi del presente Statuto.

Art. 9

Recesso ed esclusione

1. L'associato perde la qualifica di socio per mancato pagamento della quota associativa annuale, per rifiuto motivato, da parte degli organismi dirigenti, del rinnovo dell'adesione, per recesso, esclusione od espulsione, qualora i comportamenti o le attività del socio siano in pieno contrasto con i principi e le finalità del presente Statuto, dei regolamenti vigenti e delle disposizioni interne.
2. L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta inviata al Presidente dell'Auser con plico raccomandato con ricevuta di ritorno. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'anno solare nel corso del quale è stato esercitato.
3. L'esclusione è deliberata dal Comitato Direttivo dell'Auser competente, con automatico effetto di esclusione o recesso anche dall'Auser Nazionale.
4. Avverso l'esclusione l'associato può ricorrere alla Commissione Regionale di Garanzia.
5. Gli associati receduti od esclusi o che, comunque, abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

TITOLO III

Organi dell'Auser Regionale

Art. 10

Indicazione degli organi

1. Sono organi dell'Auser Territoriale:
 - L'Assemblea dei Soci Delegati;
 - Il Comitato Direttivo;
 - La Presidenza
 - Il Presidente;
 - Il Collegio dei Sindaci
 - La Commissione regionale di garanzia

Art. 11

L'Assemblea dei soci delegati

1. L'Assemblea dei soci delegati è il massimo organo deliberante dell'Auser Regionale dell'Emilia Romagna. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da esso assunte provvede il Comitato Direttivo. L'assemblea dei soci delegati è costituita, in sede congressuale, ogni quattro anni attraverso le assemblee delle associazioni territoriali ed affiliate e secondo le norme stabilite da apposito regolamento elettorale approvato dal Comitato Direttivo dell'Auser Regionale in armonia con le indicazioni di apposite disposizioni approvate dal Comitato Direttivo di Auser nazionale. All'Assemblea congressuale partecipano, senza diritto di voto se non delegati, i componenti il Comitato Direttivo uscente ed i componenti del Collegio dei Sindaci. L'Assemblea dei soci delegati viene convocata, in seduta ordinaria, almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e, in via straordinaria, anche su richiesta di almeno un decimo degli aventi diritto. All'Assemblea partecipano i componenti del Comitato Direttivo e quali invitati permanenti, se non delegati, i componenti del Collegio dei Sindaci. L'Assemblea è ritenuta valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei delegati aventi diritto al voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei delegati presenti o rappresentati.
2. L'Assemblea dei soci delegati, in seduta ordinaria:
 - ogni anno:
 - Approva i bilanci preventivi e consuntivi dell'Associazione e le relative relazioni;
 - Approva le linee programmatiche regionali;
 - Ogni quattro anni, in sede congressuale:
 - Elegge i membri del Collegio Sindacale;
 - Elegge i componenti il Comitato Direttivo, dopo averne fissato il numero, ed affida allo stesso la facoltà di sostituirne i membri, nel limite complessivo del 40% purché soci, in base alle norme previste dall'art. 12;
3. L'Assemblea dei soci delegati, in seduta straordinaria delibera:
 - Sulle modificazioni dello Statuto;
 - Sullo scioglimento dell'Associazione e sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione, in base a quanto previsto dal successivo art. 22.
4. Per modificare lo Statuto occorre in prima convocazione la presenza di almeno due terzi dei soci delegati, in seconda convocazione l'assemblea è valida con la presenza della maggioranza degli aventi diritto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti

5. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci delegati. Se per tre convocazioni consecutive, da farsi in giorni differenti nell'arco di 30 giorni, non si raggiunge tale maggioranza, decidono lo scioglimento i soci delegati intervenuti ad una quarta assemblea con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti
6. L'Assemblea dei soci delegati è convocata con invito a mezzo lettera, telegramma, telefax o posta elettronica, inviato almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione. La convocazione deve indicare il giorno, l'ora ed il luogo della riunione, l'ordine del giorno, nonché la data dell'eventuale seconda convocazione, che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.
7. Nelle Assemblee – ordinarie e straordinarie – hanno diritto al voto i soci delegati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa, secondo il principio del voto singolo.
8. In caso di impedimento o forza maggiore, il singolo delegato può indicare un altro socio della sua stessa struttura a rappresentarlo in Assemblea. In tal caso, ciascun rappresentante può essere portatore di una sola delega.
9. In caso di cessazione della qualità di socio, da parte di un delegato, questi può essere sostituito da altro socio eletto dall'Assemblea di provenienza.
10. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dalla persona designata dagli intervenuti.
11. La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare del verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
12. I delegati eletti attraverso le Assemblee dei soci in sede congressuale, durano in carica quattro anni e comunque sino alla convocazione della successiva Assemblea congressuale

Art. 12

Il Comitato Direttivo

1. Il Comitato Direttivo eletto dall'Assemblea dei soci delegati ha il compito di:
 - Amministrare il patrimonio dell'Associazione;
 - Realizzare i deliberati dell'Assemblea e dirigere l'Auser Regionale a tutti gli effetti;
 - Emanare norme regolamentari di esecuzione del presente Statuto, nonché ogni altro regolamento e disposizioni esecutive interne necessarie al buon funzionamento dell'Associazione;
 - Eleggere tra i suoi componenti il Presidente ed il Vice Presidente;
 - Redigere i bilanci consuntivi e preventivi dell'Associazione con le relative relazioni accompagnatorie e deliberare sui programmi delle attività proposti dal Presidente;
 - Deliberare sulle iscrizioni all'Auser, nonché sulle esclusioni e/o espulsioni di soci;
 - Decidere la costituzione di istituti ed organizzazioni di servizio;
 - Convocare le Assemblee dei soci delegati nonché convegni e conferenze;
 - Deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti all'attività dell'Auser che non siano riservati dal presente Statuto alla competenza dell'Assemblea o del Presidente;
 - Esercitare il diritto di proposta sui candidati alla Presidenza delle Associazioni Auser Territoriali e relative affiliate;
 - Decidere la nomina dei componenti e dei responsabili delle commissioni e settori di lavoro.
2. Il Comitato Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci delegati ed è composto da un numero dispari e variabile di membri eletti fra i soci e determinato dall'Assemblea ad ogni elezione. Il numero dei membri non può essere inferiore a cinque. Alle sue riunioni possono partecipare i rappresentanti dell'Auser Nazionale.
3. I componenti del Comitato Direttivo durano in carica quattro anni e comunque sino alla convocazione della successiva Assemblea Congressuale e sono rieleggibili.

4. Se nel corso del quadriennio vengono a mancare uno o più componenti, lo stesso Comitato Direttivo può sostituirli entro il limite massimo del 40% dei suoi componenti con i primi fra i non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche. Le decisioni assunte in questo senso dovranno essere sottoposte a ratifica da parte della prima Assemblea utile. I nuovi membri rimangono in carica fino alla scadenza naturale dell'intero Comitato Direttivo. Nell'impossibilità di attuare tale modalità il Comitato non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà di eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'Assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Comitato Direttivo.
5. Il Comitato direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.
6. La convocazione può essere fatta per lettera, oppure fax o e-mail, almeno cinque giorni prima della riunione. In caso di urgenza, per telegramma almeno 24 ore prima. Deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione. Il Comitato Direttivo delibera con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti e le sedute sono valide, in prima convocazione quando interviene la maggioranza dei componenti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 13

La presidenza

1. Fanno parte della Presidenza:
il Presidente, il Vice Presidente e gli altri componenti che il Direttivo nomina sulla base del modello organizzativo adottato. I componenti la Presidenza durano in carica per quattro anni e comunque sino alla convocazione della successiva assemblea congressuale e sono rieleggibili per un solo mandato consecutivo.
2. La presidenza: propone al comitato direttivo i programmi di attività e le altre iniziative dell'Associazione e vigila sulla loro realizzazione. Predispose gli elementi per la redazione del bilancio preventivo e consuntivo. Svolge funzioni di coordinamento e di indirizzo dell'attività delle Associazioni. A questo fine può richiedere ai Presidenti delle articolazioni territoriali la convocazione dei rispettivi Organismi dirigenti ed in caso di particolari necessità, sentita la Commissione Regionale di Garanzia, può procedere direttamente alla convocazione. Adotta le decisioni urgenti anche se non di sua competenza salvo ratifica del comitato direttivo alla prima riunione utile.

Art. 14

Il Presidente

1. Il Presidente dura in carica quattro anni e comunque sino alla successiva assemblea congressuale ed è rieleggibile solo per un secondo mandato consecutivo.
2. Il Presidente:
 - Rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio;
 - Presiede l'Assemblea dei soci delegati che può convocare in caso di necessità.
 - Convoca e presiede il Comitato Direttivo;
 - Di concerto con la Presidenza assume i collaboratori, il personale dall'Associazione, stipula i contratti e conferisce deleghe. Nomina i Procuratori speciali e svolge funzioni di coordinamento dell'Auser Regionale.
3. In caso di sua assenza o impedimento le funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

Art. 15

Conflitto di interessi ed incompatibilità

1. Le cariche di Presidente e Vice Presidente sono incompatibili con altre cariche esecutive e/o partecipazioni economiche personali in associazioni estranee al sistema associativo Auser, in cooperative ed in società che intrattengono rapporti economici di acquisto e/o vendita di beni e servizi con strutture Auser.
2. Le medesime cariche sono altresì incompatibili con le cariche elettive ed esecutive dello Stato nonché delle Regioni, Province, Comuni e Circoscrizioni.
3. L'incompatibilità opera dal momento della elezione.

Art. 16

Il Collegio dei Sindaci

1. Il Collegio dei Sindaci è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, eletti con voto palese a maggioranza semplice, dall'Assemblea dei delegati anche tra i non soci.
2. Il Collegio elegge al suo interno il Presidente, se non nominato dall'Assemblea, a cui spetta la responsabilità della convocazione e del funzionamento del Collegio stesso. Ove si renda vacante la carica di Presidente, il Collegio provvede alla nuova elezione in occasione della riunione immediatamente successiva.
3. I Sindaci supplenti subentrano a quelli effettivi in ordine di età. Nel caso in cui per effetto di diminuzioni e decadenze di componenti del Collegio, il numero dei Sindaci supplenti si riducesse a uno, il Comitato Direttivo può provvedere a sostituzioni.
4. La carica di Sindaco in Auser è incompatibile con qualunque altra carica all'interno dell'associazione medesima.
5. Il Collegio dura in carica quattro anni e comunque sino alla successiva Assemblea Congressuale. I suoi componenti sono rieleggibili solo per un secondo incarico consecutivo.
6. I componenti del Collegio partecipano alle riunioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo.
7. Il Collegio:
 - Controlla periodicamente con cadenza almeno trimestrale, la gestione amministrativa dell'Associazione;
 - Verifica la regolare tenuta delle scritture e dei documenti contabili;
 - Esamina il bilancio preventivo dell'Associazione ed ha facoltà di riferirne, anche per iscritto, all'Assemblea;
 - Esamina e verifica il bilancio consuntivo e predisponde una relazione annuale da presentare alla Assemblea in sede di approvazione dello stesso;
 - Ha facoltà, con relazione motivata ed approvata all'unanimità, in caso di gravi e documentate irregolarità contabili, di deferire la questione alla Commissione di Garanzia dell'Auser Regionale che si pronuncia entro sessanta giorni.

Art. 17

Commissione Regionale di Garanzia

L'Assemblea dei Soci delegati elegge, in sede congressuale, di norma con voto palese ed a maggioranza semplice, la Commissione regionale di Garanzia formata da tre componenti effettivi e due supplenti scegliendoli tra i soci Auser della regione con un minimo di cinque anni di anzianità.

La Commissione elegge al proprio interno il Presidente.

Sono deferite alla Commissione le controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del presente Statuto. La Commissione inoltre svolge, per quanto di sua competenza i compiti contemplati nell'art. 16.

TITOLO IV

Articolazioni organizzative dell' Auser Regionale

Art. 18

Auser Territoriali

1. Le Auser Territoriali costituiscono articolazioni organizzative di Auser regionale. Operano a livello provinciale, comprensoriale o metropolitano svolgendo le seguenti funzioni:
 - deliberare sulle iscrizioni all' Auser
 - organizzare l' attività sociale degli iscritti ed i rinnovi congressuali secondo le modalità indicate dall' Auser Regionale;
 - dirigere e gestire programmi, progetti e servizi funzionali alla conduzione associativa a livello territoriale;
 - coordinare per conto di Auser Regionale le attività delle Associazioni affiliate
 - Le funzioni di direzione delle Auser Territoriali sono demandata ad un Comitato direttivo eletto dall' Assemblea dei soci in sede congressuale, secondo le modalità previste da disposizioni esecutive interne di Auser nazionale.
2. Le Auser territoriali sono funzionalmente coordinate da Auser regionale. Sono dotate di un proprio statuto e sono strutturalmente autonome mediante una distinta responsabilità di gestione sul piano operativo, amministrativo, contabile e patrimoniale.

Art. 19

Organizzazioni affiliate (associazioni e circoli)

Per quanto riguarda le organizzazioni affiliate, siano esse associazioni e circoli locali, si applicano le disposizioni del Titolo V della Statuto di Auser Nazionale di cui agli articoli 22, 23, 24, 25, 26 e 30.

TITOLO V

Risorse Economiche

Art. 20

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
 - Contributi dei soci;
 - Quote associative;
 - Contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, Enti e istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - Contributi dall'Unione Europea e da organismi internazionali;
 - Donazioni o lasciti testamentari;
 - Erogazioni liberali da associati e da terzi;
 - Entrate derivanti da sponsorizzazioni;
 - Raccolte pubbliche di fondi in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
 - Entrate derivanti da convenzioni;

- Entrate derivanti da cessioni di beni e prestazioni di servizi svolte a favore di associati e di terzi anche attraverso lo svolgimento di attività di natura commerciale e produttiva a carattere marginale, ovvero direttamente connesse a quelle istituzionali;
 - Contributi delle associazioni affiliate;
 - Contributi delle organizzazioni promotrici;
 - Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali raccolte di fondi, feste e sottoscrizioni anche a premi;
 - Ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
2. Durante la vita dell'Associazione è vietata, anche in modo indiretto, la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni con finalità analoghe che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.
 3. L'Associazione dovrà impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 21

Esercizio sociale

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione inizia dal 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 22

Devoluzione dei Beni

1. Lo scioglimento dell'Associazione per cessazione dell'attività o per qualunque altra causa deve essere deliberato dall'Assemblea dei delegati con le modalità di cui al punto 5 del precedente articolo 11.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina un liquidatore, scelto anche tra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere. L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentito l'organismo di controllo preposto di cui al Decreto del Presidente del Consiglio del 26/09/2000 e al DPCM n.329 del 21/03/2001, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione. Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre associazioni che perseguano finalità analoghe o a fini di pubblica utilità e, comunque, a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VI

Bilancio

Art. 23

Bilancio preventivo

1. Per ciascuno esercizio finanziario la Presidenza predispose un bilancio preventivo con la relazione sul programma di attività da sottoporre per la definitiva redazione al Comitato

direttivo entro il 31 dicembre dell' anno precedente cui si riferisce . L' approvazione da parte dell' Assemblea ordinaria dovrà avvenire entro la data di approvazione del conto consuntivo.

Art. 24

Bilancio consuntivo

1. Per ciascun anno solare, la Presidenza predispone un bilancio consuntivo costituito da stato patrimoniale, rendiconto economico gestionale e relazione sulla gestione e sulle attività svolte. Il bilancio consuntivo, con allegata la relazione deve essere trasmesso al Collegio dei Sindaci almeno 30 giorni prima della data fissata per l'approvazione del bilancio da parte della Assemblea che deve avvenire entro il 30 aprile di ogni anno. Il bilancio consuntivo insieme alla relazione sulla gestione e alla relazione del Collegio dei Sindaci devono rimanere depositati in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché i delegati possano prenderne visione.

Art. 25

Adempimenti

1. I bilanci preventivi e consuntivi dell'Auser Regionale, approvati dai rispettivi organismi sono trasmessi a cura del Presidente all'Auser Nazionale.

TITOLO VII

Responsabilità

Art. 26

Responsabilità

1. Gli organi dirigenti dell'Associazione Auser Regionale non rispondono delle obbligazioni assunte dai sodalizi aderenti e dalle istanze territoriali e nazionali, le quali rispondono ciascuna unicamente con i propri fondi e con i propri Organi Dirigenti.
2. Il Presidente dell'Auser Regionale dell' Emilia Romagna può contrarre obbligazioni in nome e per conto dell'istanza dallo stesso rappresentata nei limiti delle presunte ordinarie esigenze, anche sotto forma di fidi bancari e di prestiti, nonché operare l'apertura di conti correnti bancari e postali.

. TITOLO VIII

Disposizioni finali

Art. 27

Disposizioni antidiscriminatorie

Si applicano nel merito le disposizioni di cui al Titolo X, art. 40 dello Statuto di Auser Nazionale.

Art. 28

Perduranza delle iscrizioni

1. Le iscrizioni dei soci effettuate in data anteriore all'approvazione del presente Statuto, restano valide a tutti gli effetti..

Art 30

Entrata in vigore e disposizioni di attuazione

1. Le disposizioni relative alla riconferma per non più di due mandati consecutivi degli organi individuati dal presente Statuto, hanno efficacia a decorrere dalle nomine successive alla entrata in vigore dello Statuto di Auser Nazionale, nella versione approvata dal Congresso in data 5 dicembre 2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 31

Norma transitoria

1. Le nuove norme relative alla durata dei mandati si applicano a tutte le cariche in essere all'atto dell'adozione del presente Statuto.
2. E' data facoltà al Presidente di apportare al presente testo le eventuali modifiche che si rendessero necessarie al fine dell'iscrizione di Auser Regionale dell' Emilia Romagna ai registri delle Associazioni di Promozione Sociale di cui alla Legge 383/2000.

Art. 31

Norma finale

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti, nonché quanto stabilito dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle Disposizioni esecutive interne di Auser Nazionale.